

R.g. n. 2889 /2021



Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
decreto per lo svolgimento di udienza
e
rideterminazione dell'orario di udienza

Il Giudice, delegato alla trattazione dell'udienza presidenziale del **22.11.2021**,

visto l'art. 23 co. I e VI D.L. n. 137 del 2020 che ha previsto che *"le udienze civili in materia **di separazione consensuale** di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77"*, come peraltro prorogato con successivo DL n. 105/2021, al **31.12.2021**;

rilevato, altresì, come l'art. 23 c. I e VI del D.L. 137/2020 preveda la trattazione scritta per le separazioni consensuali e per i divorzi congiunti;

visto, altresì, il decreto del Presidente del Tribunale, n. 119/2020 (e successive modificazioni ed integrazioni come operate dai successivi decreti, l'ultimo dei quali recante n. 105/2021) che, invero, incentivano l'uso della trattazione scritta telematica in relazione allo svolgimento delle udienze civili, disponendo l'utilizzo della trattazione scritta telematica (anche per le ipotesi di cui agli art. 420 e 281 sexies c.p.c.);

considerato pertanto che, al fine di assicurare il proficuo svolgimento dell'udienza e tenuto conto dell'attuale emergenza sanitaria da COVID-19, anche alla luce dei decreti presidenziali succitati,

- **tutti i procedimenti di SEPARAZIONE CONSENSUALE verranno celebrati unicamente mediante il deposito di note scritte de depositarsi nel fascicolo telematico sino a quindi giorni prima dell'udienza (termine da intendersi non perentorio, anche per**



effetto della consensualità del rito) e pertanto i difensori delle parti sono onerati a depositare.

→ unitamente alle note d'udienza,

→ altresì la **dichiarazione del coniuge rappresentato**, da raccogliersi secondo modalità tali



da garantirne la provenienza del documento dalla parte interessata (se del caso accompagnata da copia del documento di identità del coniuge), avente ad oggetto:

- a) *“la volontà di non volersi conciliare”*;
- b) di rinunciare alla partecipazione all'udienza;
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
- d) di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per separazione consensuale;

PRECISAZIONI CON RIGUARDO AI DIVORZI ED ALLE SEPARAZIONI GIUDIZIALI

Ritenuto inoltre che,

FERMO RESTANDO LA POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DELL'ISTITUTO DELLA TRATTAZIONE SCRITTA, COME DA ALLEGATO DECRETO, anche con riguardo alle SEPARAZIONI ed ai DIVORZI GIUDIZIALI, su ACCORDO delle parti (qualora non sia già stata precedentemente disposta ed accettata),

sia comunque necessario procedere ad una nuova calendarizzazione dell'orario di udienza, ciò, peraltro, anche alla luce del recente e considerevole aumento di contagi da COVID-19,

salvo il rinvio delle cause (separazioni e divorzi giudiziali, per i quali non sia stata accettata la trattazione scritta e che non partecipano dei requisiti dell'indifferibile trattazione di cui al sopra citato decreto)

con separato decreto che verrà comunicato alle parti dei soli procedimenti singolarmente coinvolti, non appena saranno note le disposizioni organizzative della presidenza per il periodo relativo all'udienza presidenziale suindicata

e con l'avvertimento che la **mancata comunicazione del decreto di differimento andrà intesa come possibilità di svolgere l'udienza presidenziale di separazione e divorzio giudiziale in presenza e secondo l'orario sotto indicato**;

considerato che, al fine di assicurare il proficuo svolgimento dell'udienza e tenuto conto dell'attuale emergenza sanitaria da COVID-19, è necessario fissare degli orari di trattazione per ciascuna causa, al fine di evitare il sovraffollamento negli spazi antistanti l'aula di udienza (fermo restando, lo si ribadisce, la specifica modalità di trattazione come indicata nel successivo decreto allegato al presente, su concorde volontà delle parti in causa)



e con invito *agli avvocati e alle parti ad osservare scrupolosamente gli orari stabiliti e ad evitare di portarsi nei luoghi del Tribunale prima o dopo gli orari stabiliti*, precisando sin da ora che le cause saranno richiamate in coda al termine dell'udienza ove i relativi orari non saranno rispettati;

ritenuto inoltre necessario che i difensori e le parti si presentino **muniti di appositi**



dispositivi di protezione individuale e osservino tutte le misure in essere per il contrasto alla diffusione del COVID-19, tra cui anche quella di mantenere **la dovuta distanza di sicurezza interpersonale**, al fine di evitare assembramenti;

considerato inoltre indispensabile che la Cancelleria trasmetta il presente provvedimento al personale di guardiania, affinché provveda:

- a) adottare tutte le misure idonee ad evitare l'assembramento delle persone;
- b) a curare che l'accesso sia consentito alle sole persone effettivamente interessate alla trattazione della causa;
- c) a curare che le parti interessate alla trattazione della causa entrino nel palazzo di giustizia solo quando è prossimo l'orario di inizio del relativo processo e sempre avendo cura che non siano creati assembramenti nei corridoi;
- d) a curare l'immediato allontanamento dall'aula e dal tribunale di ogni persona e dei difensori, al termine della trattazione della relativa causa.

dispone

che l'udienza sia celebrata nel modo sopra indicato ***nell'aula collegiale***, con osservanza per le parti e per i difensori dei seguenti nuovi orari di trattazione delle cause, sostitutivi di quelli eventualmente precedentemente indicati:

SEPARAZIONI GIUDIZIALI

2399/2020: 09.15

1883/2021: 09.30

1984/2021: 09.45

2041/2021: 10.00

2044/2021: 10.15

DIVORZI GIUDIZIALI

5645/2020 10.30

5211/2020: 10.45

5738/2020: 11.00

5776/2020: 11.15

3326/2020: 11.30

2052/2021: 11.45

1986/2021: 12.00



2106/2021: 12.15

2091/2021: 12.30

1906/2021: 12.45

2063/2021: 13.00

1962/2021: 13.15

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

IL GIUDICE delegato
dott. Simone Iannone



Allegato: DECRETO DI TRATTAZIONE SCRITTA ALTERNATIVO ALLA TRATTAZIONE IN PRESENZA per le cause consensuali, nonché per le separazioni ed i divorzi giudiziali, anche in caso di trasformazione del rito da giudiziale a consensuale



**TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA**

MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA alternativa alla trattazione in presenza

Il Giudice, in persona del dott. Simone Iannone, delegato alla trattazione dell'udienza presidenziale del 22.11.2021;

considerato come per l'udienza presidenziale precitata sono chiamate n. 27 procedimenti, tra i quali un atp;



visto, in particolare, il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 in tema di “«*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito in L. n. 77/2020;

considerato che l'articolo 221 c. IV del succitato decreto prevede la possibilità del Giudice di “...disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte...omissis...”

visto, inoltre, l'art. 23 co. 6 decreto legge n. 137 del 2020 che ha previsto che “le udienze civili in materia **di separazione consensuale** di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile e di divorzio congiunto di cui all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898 siano sostituite dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 221, comma 4, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”, come successivamente prorogato, dal DL 105/2021, al **31.12.2021**, ciò per l'effetto della proroga dello stato di emergenza;

visto, altresì, il decreto del Presidente del Tribunale, n. 119/2020 (e successive modificazioni ed integrazioni come operate dai successivi decreti, l'ultimo dei quali recante n. 105/2021) che, invero, incentivano l'uso della trattazione scritta telematica in relazione allo svolgimento delle udienze civili, disponendo l'utilizzo della trattazione scritta telematica (anche per le ipotesi di cui agli art. 420 e 281 sexies c.p.c.);

considerato, pertanto, come la partecipazione personale della parte, propria della prima udienza presidenziale, possa essere comunque garantita per il tramite:

- di una propria **dichiarazione di rinuncia** alla partecipazione all'udienza;
- della **propria dichiarazione circa la volontà di non conciliarsi (o di conciliarsi)**, raccolta secondo modalità tali da garantirne l'autenticità (ad esempio, autenticata dal difensore e munita di fotocopia fronte/retro del documento di identità);
- **la dichiarazione di essere a conoscenza delle norme processuali** che prevedono la partecipazione all'udienza;
- **le conclusioni a cui il coniuge si riporta;**

considerato, tuttavia, come la modalità di trattazione scritta,

avuto riguardo alle separazioni ed ai divorzi **giudiziali**, debba essere **subordinata al consenso di entrambe le parti in causa**, in assenza del quale la causa verrà trattata in presenza, secondo l'orario sopra stabilito (salvo rinvio, secondo quanto sopra chiarito alla luce dell'eventuale decreto presidenziale, *medio tempore* emanato);



considerato, pertanto, come detto consenso ben possa essere manifestato tramite il deposito, nel fascicolo telematico di causa, **sino a quindici giorni prima dell'udienza** (termine non perentorio, fatta salva tuttavia, la necessità della tutela, da parte dello Scrivente, del contraddittorio processuale nei casi di trattazione scritta di procedimenti di tipo giudiziale)

→ **unitamente alle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza**, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato,

considerato, inoltre, come il **mancato deposito di una o entrambe le dichiarazioni comporterà lo svolgimento dell'udienza in presenza** e, per l'effetto, nelle forme ordinarie ed all'orario suindicato;

ritenuto, peraltro, come la modalità di trattazione scritta possa essere utilizzata, oltre che per le **separazioni consensuali**, come ultimamente disciplinato dal citato D.L. 137/2020, anche per le **separazioni ed i divorzi giudiziali** (con le precisazioni sopra indicate, per il caso in cui le parti non aderiscano alla trattazione scritta, in ordine alla trattazione in presenza o ad un eventuale rinvio del procedimento)

all'uopo precisando inoltre come, in caso di **trasformazione della separazione o del divorzio da giudiziale a consensuale**, le parti potranno ugualmente – ed a maggior ragione – avvalersi della modalità suindicata e, per l'effetto,

- **unitamente alle suindicate dichiarazioni contenenti quanto riportato ai punti che precedono** (raccolte secondo modalità tali da garantirne l'autenticità, ad esempio, autenticata dal difensore e munita di fotocopia fronte/retro del documento di identità del coniuge),

dovranno, altresì, inviare, telematicamente,

- **l'accordo di separazione o di divorzio sottoscritto da entrambe le parti in causa, nonché dai loro procuratori;**

ritenuto, infine, come nei casi di **mancata costituzione del coniuge convenuto**, qualora il coniuge costituito abbia inoltrato la propria dichiarazione, manifestando la volontà di volersi avvalere della trattazione scritta, lo scrivente giudicante, fermo restando la modalità di trattazione scritta,

- **si accerterà della mancata partecipazione in udienza del coniuge convenuto**, dandone atto nel provvedimento emesso in seguito alla trattazione telematica e provvedendo in via provvisoria;

- **provvederà al rinvio della causa per la trattazione nelle forme ordinarie**, ove riscontri la presenza, in udienza, del coniuge non costituito telematicamente;



visto l'art. 221 c. IV del D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020;

dispone

in alternativa,

e subordinatamente alla concorde manifestazione di volontà di entrambe le parti in causa,
che l'udienza sarà celebrata da questo Giudice secondo le modalità previste dall'art. 221 c. IV del
D.L. n. 34/2020, convertito in Legge n. 77/2020 e, pertanto, in forma scritta, con dispensa dei
procuratori e delle parti del processo, dalla presenza in udienza;
in tale ipotesi,



onera

I DIFENSORI a depositare nel fascicolo telematico di causa **sino a quindici giorni prima dell'udienza** le *note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza*, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato,

unitamente alla:

- la **rinuncia** del coniuge alla partecipazione all'udienza;
- **la volontà del coniuge di non conciliarsi (o di conciliarsi)**, raccolta secondo modalità tali da garantirne l'autenticità (ad esempio, autenticata dal difensore e munita di fotocopia fronte/retro del documento di identità);
- **l'essere il coniuge a conoscenza delle norme processuali** che prevedono la partecipazione all'udienza;
- **le conclusioni a cui il coniuge si riporta;**
- **l'eventuale accordo di trasformazione della causa, da giudiziale a consensuale, sottoscritto da entrambe le parti in causa, nonché dai loro procuratori;**

invita

il PM, eventualmente delegato per l'udienza presidenziale, a rassegnare le proprie conclusioni e formulare le proprie richieste;

avverte

- che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all'ulteriore corso del giudizio;
- che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento;
- che, infine, ove anche uno solo dei procuratori non invii la suindicata nota di trattazione scritta (con annesse dichiarazioni della parte), o venga riscontrata la presenza, in udienza, del coniuge convenuto non costituito, l'udienza sarà trattata nelle forme ordinarie e, per l'effetto, in presenza, in tale ultimo caso procedendo, però, al rinvio del procedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione
alle parti,

al PM in sede per le proprie eventuali conclusioni,



del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta", qualora i procuratori dichiarino di volersi avvalere di tale modalità cinque giorni prima dell'udienza, come fissata.

Il Giudice delegato alla trattazione

dott. Simone Iannone

